

Alcuni articoli del Codice Penale

A cura dell' avvocato Nicola Cioffi di Napoli.

(Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente pagina web, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.)

LIBRO II

Dei Delitti in particolare

TITOLO II

Dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione

CAPO II

Dei Delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 342

Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 343

Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

TITOLO III
Dei Delitti contro l'amministrazione della giustizia

CAPO I
Dei Delitti contro l'attività giudiziaria

Art. 476

Reati commessi in udienza.

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione .